TRATTATO DI ESTRADIZIONE, DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE CON PROTOCOLLO FINALE, STIPULATO IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA GERMANIA, IL 12 GIUGNO 1942

Art. 2

Limiti dell'obbligo di estradizione nei riguardi delle persone

Le Parti contraenti si consegneranno ai fini del procedimento penale o dell'esecuzione penale, ai sensi delle seguenti disposizioni, le persone perseguite o condannate per un reato dalle Autorita' della Parte richiedente, che si trovano nel territorio della Parte richiesta, ad esclusione dei cittadini di questa Parte.

Versione in vigore dal 12 dicembre 1942, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trattato di estradizione, di assistenza giudiziaria in materia penale con Protocollo finale, stipulato in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 12 giugno 1942
Estremi	Legge 18 ottobre 1942, n. 1344
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trattato-di-estradizione-di-assistenza-giudiziaria-in-materia-penale/art-2-limiti-dell-obbligo-di-estradizione-nei-riguardi-delle-persone/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it